



Tribunale di Genova

Dirigenza

Al Direttore dott.ssa Acampora

Al Funzionario Damanti

Nonché, per opportuna conoscenza,

**Al Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Genova**

OGGETTO: Contributo unificato – Mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c. – Esigibilità del contributo unificato per la successiva fase di giudizio e relativa misura – Regime.

Si trasmette, in allegato alla presente, il foglio di informazione n. 1/2021 comunicato dalla Direzione Generale degli Affari Interni del Ministero della Giustizia in data 14.1.2021, dalla quale risulta la seguente risposta a quesito:

“In materia locatizia l’opposizione svolta dall’intimato introduce, ai sensi dell’art. 667 c.p.c., un procedimento a cognizione ordinaria piena, con un nuovo ed autonomo rapporto processuale rispetto alla fase sommaria, stante l’adozione, da parte del giudice, dei provvedimenti di rilascio, o inerenti i pagamenti incontestati, e la prosecuzione del giudizio, previa ordinanza di mutamento del rito ex art. 426 c.p.c.. Pertanto, le domande svolte a seguito del mutamento del rito non estendono i loro effetti al procedimento sommario, e resta dovuto, da parte del proponente, un autonomo contributo unificato (commisurato al valore della domanda); tale contributo spetta per intero, secondo i criteri di cui all’art. 13, comma I DPR 115/2002, oltre ad un nuovo importo forfettario, stante la tassatività delle disposizioni dell’art. 13 comma III del D.P.R. 115/2002 sui casi di dimezzamento del contributo (per i procedimenti speciali ivi espressamente indicati), e l’eccezionalità delle norme di esenzione totale o parziale da un tributo (quale deve ritenersi il contributo unificato), come tali non suscettibili di applicazione estensiva al di fuori dei casi previsti dalla legge”

Alla luce di ciò, in caso di opposizione ex art. 667 c.p.c. svolta dall’intimato previa ordinanza di mutamento del rito ex art. 426 c.p.c., all’atto dell’apertura del nuovo procedimento la cancelleria competente verificherà l’effettivo pagamento del contributo unificato per intero e dei diritti forfettizzati da parte dell’opponente. In difetto di pagamento la cancelleria provvederà ad avviare le attività di riscossione.



Stante la rilevanza e la novità della materia, si ritiene opportuno trasmettere copia della presente nota al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con preghiera di diffusione tra gli iscritti.

Genova, 21.04.2021

Il Dirigente Amministrativo
(Dott. Claudio F. Camanini)

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom, positioned to the right of the typed name.